

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Movimento 5 stelle</i>) ...	182

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 3099</i>)	176
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	177
AVVERTENZA	178

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione –*

Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, attesta la presenza della deputata Pellegrino alla seduta odierna.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, presenta ed illustra una nuova formulazione della proposta di parere sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*), che tiene conto di alcuni dei rilievi e delle osservazioni a lei pervenuti per le vie brevi. Al riguardo, sottolinea la necessità di riconsiderare l'attuale sistema per lo scambio di quote di

emissione di gas a effetto serra, nonché di disincentivare le attività che producono emissioni climateranti, attraverso la definizione di misure chiare e coerenti, dirette a orientare le scelte di investimento delle imprese verso attività e tecnologie a bassissimo impatto ambientale.

Mirko BUSTO (M5S), pur manifestando apprezzamento per l'accoglimento, da parte della relatrice, di alcune delle osservazioni provenienti dal suo gruppo, presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Silvia VELO rileva l'opportunità di trasformare in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 6) e 7) della proposta di parere testé formulata dalla relatrice. In particolare, con riferimento alla condizione di cui al numero 6), ritiene che la possibilità di accelerare i rimborsi ai nuovi entranti deve tenere in considerazione il vincolo comunitario, stabilito all'articolo 10 della direttiva 387/2003/CE, di destinare almeno il 50 per cento dei proventi delle aste a progetti o programmi con finalità ambientali. Con riferimento invece alla condizione di cui al numero 7), osserva che l'opportunità di modificare le definizioni di cessazione totale o parziale di attività di un impianto che produce emissioni climalteranti deve essere ponderata mediante un attento confronto tra la normativa nazionale e quella europea, tenuto conto che nessun contrasto era stato sollevato nella procedura Eu-Pilot 6400/14/CLIM.

Vincenzo PISO (AP), con riferimento all'assegnazione dei rimborsi spettanti ai nuovi entranti, evidenzia la necessità che siano previste regole più stringenti e di immediata applicazione.

La sottosegretaria Silvia VELO, pur riconoscendo l'importanza del tema, rileva come la definizione di regole più rigorose in materia di assegnazione dei rimborsi richiederebbe un adeguato approfondimento tecnico.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ritenere condivisibile la proposta di parere formulata dalla relatrice, evidenzia come le condizioni nella stessa contenute lascino al Governo un ampio margine di discrezionalità in sede di applicazione. Propone di quindi di procedere alla votazione della proposta di parere nella nuova formulazione illustrata dalla relatrice.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, concorda con il presidente.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole, con condizioni e con osservazione, formulata dalla relatrice, risultando pertanto reclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

C. 2607 Braga.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della pdl 3099).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che lo scorso 8 maggio è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3099, d’iniziativa dei deputati Zaratti e Pellegrino, recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile ».

Poiché tale proposta di legge verte su materia identica a quella recata dalla proposta di legge in esame, ne dispone l’abbinamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, propone di istituire un Comitato ristretto al fine di pervenire in tempi rapidi, con il contributo di tutte le forze politiche, all’individuazione del testo base da adottare.

Samuele SEGONI (Misto-AL) manifesta apprezzamento per la proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.

Ermete REALACCI, *presidente*, riservandosi di istituire i componenti del Comitato ristretto sulla base della designazione dei gruppi, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l’ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte ai lavori della seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge recente la « Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 » (C. 3053 Governo). Rileva che il predetto Accordo è finalizzato all’associazione politica ed all’integrazione economica fra UE e Ucraina, configurandosi anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l’Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell’Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito. L’Accordo prevede altresì un quadro istituzionale di nuova concezione, con l’istituzione di un Consiglio di associazione deputato all’adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali, nonché l’istituzione di un forum cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti. È infine prevista la creazione di una DCFTA per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l’adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell’UE. Con riferimento al contenuto, il testo dell’Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a que-

stioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, e 3 protocolli riguardanti, rispettivamente, la definizione della nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione. Al preambolo, che contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera quindi le finalità, che sono le seguenti: promozione del graduale ravvicinamento tra le parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e nel rafforzamento dell'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'Ue e la sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie; costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; promozione, conservazione e rafforzamento di pace e stabilità a livello regionale ed internazionale; creazione delle condizioni per la graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Ue e sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale ucraina con quella dell'Unione; potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza finalizzato al potenziamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.

Relativamente ai profili di stretto interesse della VIII Commissione, segnala, anzitutto, le disposizioni contenute nel Capo 8 del Titolo IV dell'Accordo, relative alla materia degli appalti pubblici (articoli 148-156). Al riguardo, come si evince dalla relazione illustrativa che correda il provvedimento, le Parti si propongono l'obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti di lavori, di forniture e di servizi, anche nel settore delle concessioni. A tal fine, l'Ucraina è chiamata

a presentare al Comitato per il commercio una tabella di marcia per l'attuazione del ravvicinamento legislativo, comprensiva del calendario delle riforme da attuare, in modo da rendere progressivamente compatibile la propria legislazione interna con la normativa dell'Unione europea. Di particolare interesse per l'VIII Commissione risultano altresì le disposizioni contenute nel Capo 6 del Titolo V, in materia di ambiente (articoli 360-366). In particolare, l'articolo 360 dell'Accordo stabilisce che le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde. Il successivo articolo 361 prevede, inoltre, che la cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi dell'ambiente di portata regionale e mondiale, riguardanti, tra l'altro: i cambiamenti climatici; la governance ambientale; la qualità dell'aria e dell'acqua, la gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino; la gestione dei rifiuti e delle risorse; la protezione civile, compresi i rischi naturali antropici; l'ambiente urbano; gli eco contributi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Atto n. 155);

valutate positivamente le disposizioni del provvedimento in esame, volte ad adeguare le definizioni della disciplina nazionale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, alla normativa europea, della quale viene chiarito l'ambito di applicazione;

evidenziato che:

un sistema efficace di regole e disincentivi economici alla produzione di emissioni climalteranti è essenziale per assicurare l'attuazione delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, orientando in modo opportuno le scelte di investimento delle imprese e garantendo un maggior rispetto dell'ambiente;

il sistema EU-ETS ha vissuto un periodo di sostanziale inefficacia evidenziato in modo drammatico dal crollo del valore delle quote di CO₂ equivalente ammesse allo scambio, che ha reso necessaria una riforma dello stesso sistema a livello comunitario;

è stato raggiunto nel mese di maggio un accordo tra Parlamento europeo e

Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per arrivare ad una riforma del sistema EU-ETS e anticiparne l'attuazione al 2019, anziché al 2021, come inizialmente previsto;

rimane da valutare la definizione di altre misure fiscali che consentano di attribuire un onere economico adeguato alle attività che determinano gravi esternalità negative e pesanti impatti in termini di aumento della temperatura media globale;

considerato che:

proprio nel mese di dicembre di quest'anno si svolgerà a Parigi il vertice delle Nazioni Unite sul clima nel quale i 194 Paesi aderenti alla Convenzione sul cambiamento climatico dovranno raggiungere un accordo globale vincolante di riduzione delle emissioni climalteranti, in grado di perseguire l'obiettivo di contenimento delle emissioni, in modo da non superare la soglia critica dei due gradi di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale;

la necessità di una politica di *carbon pricing* efficace, e dunque di definizione di una tassazione adeguata sulle attività che producono emissioni climalteranti e di un sistema di regole coerenti e stabili nel tempo, è da lungo tempo sostenuta da molti organismi internazionali, quali la Banca Mondiale, ed è stata richiesta ai Governi anche da parte degli

amministratori delegati di sei tra le principali compagnie attive nel settore degli idrocarburi nel mondo (BG, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Statoil, Total), le quali si dichiarano consapevoli del fatto che il cambiamento climatico è sfida centrale per il nostro mondo e dell'opportunità di avere un sistema di tassazione e di regole chiare, uniformi e stabili in grado di orientare le scelte di investimento delle grandi compagnie verso attività a basso impatto di carbonio;

ritenuto che:

rispetto al sistema EU-ETS è opportuno dare soluzione tempestiva alla richiesta di rimborso spettante ai nuovi entranti;

è opportuno allineare con maggiore aderenza la normativa italiana alla decisione europea 2011/278/CE con particolare riferimento alla definizione di cessazione totale o parziale di attività di un impianto che produce emissioni climalteranti e alle modifiche di funzionamento di tali impianti;

è opportuno avviare un confronto tra l'esperienza italiana e quanto avviene in altri Paesi come la Germania o il Regno Unito riguardo alla compensazione dei costi indiretti della CO₂ a vantaggio delle industrie maggiormente energivore;

l'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE prevede che gli Stati membri designano un'Autorità nazionale competente per la gestione del complesso sistema di scambio quote EU-ETS;

l'articolo 10, comma 3, lettera *i*), della medesima direttiva prevede che parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di CO₂ destinati a finalità ambientali può essere utilizzato per « coprire spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario »;

l'articolo 4, comma 15, del decreto legislativo n. 30 del 2013 prevede che il Comitato ETS, in qualità di Autorità nazionale competente, svolge le proprie fun-

zioni senza che ai componenti venga riconosciuto alcun emolumento, compenso, né rimborso spese;

in considerazione dei numerosi e rilevanti compiti affidati al Comitato ETS, andrebbe garantito dai membri del Comitato un impegno costante e continuativo più facilmente reperibile da figure professionali esperte con adeguato riconoscimento economico;

il riconoscimento di una spesa per il funzionamento del Comitato ETS consentirebbe di mantenere in capo a quest'ultimo la funzione di irrogazione delle sanzioni senza trasferire la completa gestione delle procedure ai prefetti, come previsto all'articolo 1, comma 9, lettera *f*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 9, sia soppressa la lettera *f*), al fine di mantenere in capo al Comitato la funzione di irrogazione delle sanzioni;

2) si integri lo schema di decreto prevedendo all'articolo 1, comma 2, la seguente lettera « *i* » al comma 15 le parole « del predetto Comitato e » siano soppresse, » in modo da garantire un riconoscimento economico ai componenti del Comitato in linea con quanto disposto dalla direttiva;

3) si garantiscano tempestivamente e con congruo anticipo forme di pubblicità relative alle convocazioni del Comitato, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni dello stesso, anche prevedendo una *newsletter* alla quale possano iscriversi enti, comitati, associazioni, organi di informazione, singoli cittadini interessati;

4) si assicuri trasparenza nella selezione dei membri del Comitato ETS attraverso l'introduzione di forme di sele-

zione pubblica dei candidati in base alla determinazione di criteri minimi per la selezione;

5) si consenta ai soggetti interessati di fare richiesta di audizione presso il Comitato ETS, motivando eventuali dinieghi;

6) si preveda la possibilità di assegnare i rimborsi spettanti ai « nuovi entranti » nel più breve tempo possibile;

7) si allineino, ove necessario, gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 25 e 26 del decreto legislativo n. 30 del 2013 alla decisione 2011/278/UE per dare massima efficacia al sistema di disincentivo economico alle emissioni climalteranti, evitando oneri impropri alle imprese italiane;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare nel suo complesso il sistema EU-ETS – e dunque l'intera materia dello schema di decreto, oggetto del presente parere – alla luce dei risultati conseguiti, purtroppo scarsi, nel disincentivare le attività che producono emissioni climalteranti e quindi nel ridurre le emissioni stesse e della necessità di definire e attuare un sistema efficace di tassazione del carbonio e delle altre emissioni climalteranti con regole chiare, coerenti, uniformi e stabili nel tempo per orientare le scelte di investimento delle imprese verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici,

premessi che:

il provvedimento *de quo* intende apportare ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 30 del 2013 per un adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria e per renderne più celere l'applicabilità e l'efficacia, in considerazione della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM, che l'Europa ha avviato, nei confronti dell'Italia, per l'ipotesi di violazione del diritto comunitario (rispetto agli articoli 3, 4 e 29 del suddetto decreto), in riferimento alle procedure di assegnazione al trasporto aereo delle quote di emissioni di gas a effetto serra;

il presente schema di decreto, in particolare, vuole regolamentare e dare indicazioni sul sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – ETS – relativo agli operatori aerei e agli impianti fissi, attenendosi ai livelli di regolazione della normativa europea;

l'atto regola il sistema dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, nonché il monitoraggio e la comunicazione, al fine di promuovere la riduzione delle emissioni per ottenere crediti di scambio validi sul territorio comunitario, col fine di mantenere gli impegni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto;

il sistema del «*cap and trade*», adottato dall'Unione Europea con la direttiva 87/2003, è stato proposto originariamente – attraverso l'elaborazione di un Piano europeo e relativa ripartizione delle quote per ciascuna unità produttiva all'interno dei singoli Paesi – come strumento per la riduzione delle emissioni da parte dei settori industriali più inquinanti e per la promozione di investimenti in tecnologie avanzate a bassa emissione;

la direttiva 2009/29/CE, di modifica della direttiva ETS del 2003, regola il sistema comunitario di scambio di quote relativo al periodo 2012-2020, con l'obiettivo di riduzione del 21 per cento nel 2020 – per l'Italia del 13 per cento – rispetto al 2005 e di indicare l'orientamento da seguire per raggiungere gli obiettivi fissati unilateralmente a livello comunitario per il 2030;

dal 2013 la direttiva 2009/29/CE ha previsto il passaggio a un sistema di aste per l'acquisto, i cui proventi, almeno in parte – gestiti dai singoli Stati membri – sarebbero stati utilizzati in progetti di carattere ambientale. Tuttavia la crisi economica ha alterato la funzionalità del sistema, provocando un eccesso di offerta di permessi di emissioni, a causa dell'immissione sul mercato dei crediti avanzati alle aziende che hanno ridotto la propria produzione;

considerato che:

nei periodi 2005-2007 e 2008-2012, l'assegnazione di quote gratuite ha portato alla creazione di un mercato speculativo dominato dai grandi istituti finanziari, intermediatori e società di consulenza, senza contribuire alla reale riduzione delle emissioni;

sebbene la direttiva 29/2009/CE preveda per il periodo 2013-2020 una riduzione progressiva delle quote rispetto al fabbisogno dichiarato, pari all'1,74 per cento l'anno, la Commissione stima che in condizioni normali il mercato delle aste di CO₂ impiegherebbe oltre un decennio prima di riassorbire le quote in eccedenza;

al fine di riequilibrare il mercato, infatti, la Commissione ha presentato la proposta di istituzione di una riserva stabilizzatrice di quote di CO₂, da rendere operativa a partire dal 2021 (primo anno del quarto periodo), da far funzionare come strumento di compensazione, che sarà votata dal Parlamento l'8 settembre 2015;

secondo l'ultimo rapporto dell'IPCC, l'Italia figura tra i Paesi a più alta vulnerabilità rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Inoltre la gravità degli scenari prospettati, sempre nel suddetto rapporto, a livello globale, e la crisi climatica in atto rendono stringente adottare strumenti efficaci di riduzione delle emissioni e capaci di agire rapidamente. Ogni ritardo e posticipazione del problema, infatti, aumenta la quantità di CO₂ emessa in atmosfera e consuma, irrimediabilmente, il *budget* emissivo rimanente per mantenere l'aumento di temperatura medio sotto i due gradi centigradi;

il quadro emissivo che attualmente stiamo seguendo molto probabilmente ricalda e forse supera lo scenario IPCC più pessimistico (RCP 8.5), con un aumento di temperatura di oltre 4 gradi entro fine secolo. Gli scenari di mitigazione prevedono una riduzione assai drastica (40 per cento-70 per cento) entro metà secolo per arrivare ad emissioni quasi zero entro il 2100;

risulta evidente che lo schema ETS, ad oggi, abbia fallito nel ridurre le emissioni, lasciando eccessiva libertà, ad esempio nelle strategie alternative alla riduzione. Nella prima fase, infatti, sono stati rilasciati troppi permessi, con un surplus di 267 MtCO₂, coprendo solo il 4 per cento delle emissioni totali, con il risultato del collasso dei prezzi e della mancata riduzione delle emissioni. La seconda fase ha migliorato lievemente la situazione, presumibilmente per effetto della crisi economica, pur rimanendo largamente inefficace nel ridurre le emissioni;

per quanto riguarda i crediti « *offset* » generati da progetti di risparmio energetico in paesi in via di sviluppo, attraverso il cosiddetto *Clean Development Mechanism* (CDM), circa 80 per cento dei crediti derivano da progetti di distruzione di gas, come il trifluorometano (HFC-23). Tali progetti avvengono spesso in impianti cinesi e finiscono per incentivare la produzione di questo potente gas serra con effetti distruttivi per l'ozono;

l'ETS, paradossalmente, ha finito per essere più uno schema incentivante per le industrie inquinanti, con un guadagno stimato da parte del settore energia di 19 miliardi di euro nella prima fase e di 71 miliardi nella seconda;

l'inserimento dell'aviazione, certamente apprezzabile, rimane inoltre seriamente limitato dall'elevatissimo *cap* (97 per cento delle emissioni medie 2004-2006) e dal fatto che il settore riceverà l'82 per cento di permessi emissivi a titolo gratuito e dal fatto che, attualmente, il costo per tonnellata emessa è inferiore alle agevolazioni fiscali ai carburanti per aviazione. Nel conteggio delle emissioni, inoltre, viene considerata soltanto la CO₂, trascurando il contributo delle scie di condensazione e dei gas di scarico;

occorrerebbe quindi chiedersi se lo schema ETS sia davvero riformabile, anche alla luce delle passate esperienze di *trading* di quote emmissive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di riconsiderare il sistema stesso ETS – e dunque la riforma dello schema di decreto, oggetto del presente parere –, alla luce degli effetti trascurabili e, invece, dei reali risultati conseguiti per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla regolamentazione dei settori più inquinanti. Infatti, in considerazione delle passate esperienze di trading di quote emissive, finora registrate, il sistema ETS non risulta uno strumento di supporto per fronteggiare l'emergenza climatica, che rappresenta ormai la priorità delle politiche nazionali e internazionali;

b) si valuti l'opportunità di potenziare i dispositivi di controllo ed eliminare i margini di speculazione finanziaria sui costi di impresa finalizzati all'abbattimento delle emissioni;

c) si valuti l'opportunità di modificare le disposizioni in merito all'assegnazione dei proventi delle aste in senso di una maggiore efficienza delle allocazioni, da destinare integralmente al finanziamento di ricerca e sviluppo di tecnologie e pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) si valuti l'opportunità di garantire tempestivamente e con congruo anticipo forme di pubblicità relative alle convoca-

zioni del Comitato, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni dello stesso;

e) si valuti l'opportunità di assicurare trasparenza nella selezione dei membri del Comitato ETS attraverso l'introduzione di forme di selezione pubblica dei candidati in base alla determinazione di criteri minimi per la selezione;

f) si valuti l'opportunità di prevedere che la nomina del Consiglio direttivo avvenga attraverso l'introduzione di forme di selezione pubblica con avviso pubblico e che, nella determinazione dei profili idonei, vengano valutati in via prioritaria i candidati provenienti da altre amministrazioni pubbliche;

g) si valuti l'opportunità di prevedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, l'avvio, tramite la segreteria tecnica, di una newsletter digitale, alla quale possano iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione, al fine di informare tempestivamente sulle convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, sulle decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; si valuti l'opportunità altresì di prevedere la pubblicazione di tutti i verbali dei pareri del Comitato sul sito web del Ministero dell'Ambiente;

h) si valuti l'opportunità di consentire ai soggetti interessati di fare richiesta di audizione presso il Comitato, stabilendo l'obbligo di motivazione di eventuali dinieghi.